



COMUNE DI GENOVA

Direzione Ambiente

ORDINANZA DELLA SINDACA

ATTO N. ORD 354 DEL 28/08/2026

**OGGETTO: STAGIONE BALNEARE 2026 - ORDINANZA DI INTERDIZIONE
PREVENTIVA ALLA BALNEAZIONE - SPIAGGIA DIVISIONE ACQUI**

LA SINDACA

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente, Ciclo dei Rifiuti, Sostenibilità, Economia Circolare, Silvia Pericu,

Premesso:

- che con il D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 e con il successivo D.M. 30.03.2010 è stata data attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione ed abrogata la direttiva 76/160/CEE;
- che a partire dal mese di aprile ARPAL provvede al monitoraggio delle acque destinate alla balneazione ai sensi di quanto disposto dalla citata normativa;
- che con proprio provvedimento n. 163 del 30/04/2026 il Comune di Genova ha preso atto della ripartizione territoriale delle zone destinate alla balneazione del litorale genovese, tra i quali il punto:

- **IT007010025025 Divisione Acqui**: da lato Est del depuratore di Quinto all'asse di Via Divisione Acqui - lunghezza metri 575 (coord. punto prelievo 9.011350 – 44.385085, limite iniziale 9.009704 – 44.385218 limite finale 9.012505 – 44.385456);

Viste:

- le segnalazioni, acquisite al prot. n. 435350 del 28/08/2026 e al prot. n. 435355 del 28/08/2026, pervenute alla Direzione Ambiente in merito alla presenza di una perdita fognaria insistente nell'area della spiaggia di Divisione Acqui (IT007010025025);

Documento sottoscritto digitalmente

- La nota di IREN prot. 435056/ID del 28/08/2026 che ha escluso che tali perdite derivassero da malfunzionamento della rete fognaria comunale;

- La nota prot 435600/ID del 28/08/2026 della Polizia Locale con cui si segnalava che gli amministratori dei civici presumibilmente responsabili della perdita, a seguito degli accertamenti espletati, erano stati avvisati e si erano attivati per la riparazione;

Ritenuto pertanto, al fine di salvaguardare la salute e l'igiene pubblica, nelle more della definizione delle opere necessarie all'interruzione dello sversamento e dell'effettuazione di accertamenti analitici, di emettere ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs 267/2000, di interdizione preventiva della balneazione, a titolo cautelativo, con efficacia immediata e sino a revoca, nella zona IT007010025025 Divisione Acqui;

Preso atto che, già in riferimento alle trascorse stagioni balneari, la Regione Liguria - Dipartimento Salute e Servizi Sociali – Settore Prevenzione, Igiene e Sanità Pubblica, ha reso noto ai comuni interessati che il previsto parere sulle comunicazioni dell'ARPAL relative alle risultanze dei campionamenti sarà espresso dalla A.S.L. competente territorialmente solo in caso non vi sia condivisione al riguardo; pertanto, nulla verrà comunicato dalla A.S.L. in caso contrario;

Visti il D.Lgs. n. 116 del 30 maggio 2008 ed il Decreto Interministeriale di Attuazione del D. Lgs. 116/08 sottoscritto dai Ministri della Salute e dell'Ambiente in data 30/03/2010, con particolare riferimento alle competenze attribuite ai Comuni ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 116/08 e a quanto previsto dall'art. 2 c.4 del D.M. 30.03.2010;

Richiamato l'art. 50 c. 5 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali";

Acquisito il visto di conformità del Vicesegretario Generale ai sensi dell'art. 97 c.2 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, e s.m.i.;

Dato atto altresì che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla D.ssa Serena Clara Recagno responsabile del procedimento, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;

Dato atto che, con la sottoscrizione della proposta del presente atto, la dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000.

Documento sottoscritto digitalmente

ORDINA

in via precauzionale e preventiva è vietata temporaneamente la balneazione nel seguente punto **IT007010025025 Divisione Acqui**: da lato Est del depuratore di Quinto all'asse di Via Divisione Acqui - lunghezza metri 575 (coord. punto prelievo 9.011350 – 44.385085, limite iniziale 9.009704 – 44.385218 lim. te finale 9.012505 – 44.385456) ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 lettera b) del D.Lgs n. 116/08.

ORDINA altresì

Al Municipio IX Levante di provvedere alla apposizione dei cartelli con la dicitura: "Comune di Genova - Acque Inquinare - Divieto di balneazione" per la zona di competenza in cui viene, con la presente ordinanza, istituito il divieto preventivo.

MANDA

alla Direzione Ambiente per gli incombeni connessi con la trasmissione via posta elettronica certificata del presente provvedimento:

- Alla Regione Liguria – Dipartimento Salute e Servizi Sociali – Servizio Prevenzione Sanità pubblica, Sicurezza Alimentare e Sanità Animale protocollo@pec.regione.liguria.it;
- Alla ATS Liguria/A.S.L. 3 Genovese - U.O. Igiene e Sanità Pubblica protocollo@pec.atsliguria.it
- All'ARPAL- arpal@pec.arpal.liguria.it
- Al Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione – Ufficio IV dgprev@postacert.sanita.it
- Al Municipio IX Levante Via Domenico Pinasco 7, per quanto di competenza
- Alla Capitaneria di Porto di Genova - via Magazzini Generali 4 e all'Autorità Portuale di Genova - via Mercanzia 2, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;
- Alla Lega Navale Italiana – Sezione di Quinto.

**IL VICESINDACO
ALESSANDRO LUIGI TERRILE**

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.